



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

COPIA

REGISTRO ORDINANZE [N.19](#) DEL 23-03-2020

OGGETTO:	CICLO ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.
----------	--

Il Sindaco

VISTI gli articoli 82 e 85 del D.P.R. n. 285/90 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni;

RICHIAMATI gli artt. 42 e 44 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

VISTI gli articoli 36, 39 e 41 della Legge Regionale n. 18 del 04.03.2010 "Norme in materia funeraria"

RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;

VISTA l'attuale situazione dei campi d'inumazione del Cimitero del Capoluogo;

ACCERTATO che per gran parte delle salme sepolte nel campo comune E2 sono già trascorsi 10 (dieci) anni dalla data di inumazione e, pertanto, è possibile procedere con le operazioni di esumazione ordinaria;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla verifica dello stato di mineralizzazione delle salme inumate al fine di recuperare fosse vuote nel campo suddetto;

TENUTO CONTO

che la presente ordinanza ed il relativo elenco delle salme da esumare verranno esposti presso il Cimitero del Capoluogo, pubblicati nel sito internet del Comune di Cavarzere e affissi all'Albo Pretorio dando così massima diffusione all'elenco delle salme interessate dalle programmate operazioni cimiteriali;

ORDINA

che presso il Campo E2 del Cimitero del Capoluogo, decorsi i tre mesi dalla presente, abbiano inizio le attività collegate alle operazioni di esumazione ordinaria delle salme di cui all'allegato elenco e che durante dette operazioni venga adottata ogni cautela utile ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del Cimitero, nel rispetto delle salme esumate.

INVITA

i famigliari dei defunti indicati nell'elenco allegato a mettersi in contatto con l'ufficio di Polizia mortuaria del Comune di Cavarzere, rivolgendosi telefonicamente allo stesso (tel. 0426-317135 oppure 335-7623942), per disporre sulla destinazione dei resti ossei dei congiunti.

AVVISA

- che qualora, nonostante il presente avviso pubblico, nessuno dei familiari abbia manifestato interesse alle operazioni di esumazione ordinaria, il Comune provvederà al trattamento più idoneo, con collocazione degli eventuali resti nell'ossario comune dello stesso Cimitero.
- che eventuali lapidi, monumentini, cippi, ecc. non ritirati dagli aventi diritto entro la data che sarà stabilita per l'esumazione rimarranno di proprietà del Comune che potrà disporre per la loro distruzione o valersene solo nella costruzione o restauro del cimitero medesimo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'atto stesso, ai sensi



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

della legge 06/12/1971 n. 1034, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
F.to Avv. TOMMASI HENRI



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

Referto di pubblicazione

Si certifica che la copia della presente ordinanza viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i., all'albo pretorio on line di questo Comune in data odierna ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

CAVARZERE, 24-03-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to MANTOAN LUIGI

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo.

CAVARZERE,

Il Segretario Comunale
